

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV

Mogadiscio, 5 Giugno 1953

Supplemento N. 1 al N. 6

S O M M A R I O


PARTE PRIMA

DECRETO n. 88 rep. del 25 maggio 1953: Organico dei Magistrati italiani dell'ordine giudiziario destinati agli uffici giudiziari dell'AFIS. 287

DECRETO n. 86 rep. del 25 maggio 1953: Organico dei funzionari del ruolo della Ragioneria Generale dello Stato necessari al funzionamento dei Servizi di Ragioneria dell'AFIS 288

CONCORSI per esami a quarantadue posti di Aiutante Coloniale di 4^a Classe (Gruppo B - grado 11^o) nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici 289

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 27 aprile 1953).



PARTE PRIMA

DECRETO n. 88 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359;

RITENUTO opportuno stabilire l'organico dei Magistrati italiani dell'ordine Giudiziario necessari ad assicurare il funzionamento degli Uffici Giudiziari attualmente esistenti nel Territorio;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

L'organico dei Magistrati italiani dell'ordine giudiziario destinati presso gli attuali Uffici giudiziari dell'A.F.I.S. con funzioni proprie dell'ordine giudicante ed inquirente, è stabilito come segue:

1. — Un Magistrato di Corte d'Appello per le funzioni di Giudice della Somalia;

2. — Due Magistrati di Tribunale per le funzioni di Vice Giudice della Somalia o di Rappresentante del Pubblico Ministero.

Il presente organico entra in vigore il 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 25 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 89 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359;

RITENUTO opportuno stabilire l'organico del personale del ruolo della Ragioneria Generale dello Stato necessario ad assicurare il funzionamento dei Servizi di Ragioneria dell'A.F.I.S.;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

L'organico dei funzionari del ruolo della Ragioneria Generale dello Stato necessari al funzionamento dei Servizi di Ragioneria dell'A.F.I.S., compreso quello ispettivo, è stabilito come segue:

1. — Un funzionario direttivo di grado non superiore al VI, per le funzioni di Capo della Ragioneria;

2. — Due funzionari direttivi di grado non superiore al VII, per le funzioni di Capi Sezione;

3. — Due funzionari direttivi di grado non superiore al IX, per le funzioni di Segretari di Sezione.

Il presente organico entra in vigore il 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 25 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE

E. Martino

Visto e registrato al n. 1200 del R. D.

li, 26 maggio 1953.

Concorsi per esami a quarantadue posti di aiutante coloniale di 4^a classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

VISTO il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che regola l'ammissione nella carriera ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

VISTO l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che alla data del 1° maggio 1948 risultavano disponibili centoventisette posti nell'organico unico degli aiutanti coloniali di III e IV classe (gruppo B, grado 10° e 11°)

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantadue posti di aiutanti coloniali di IV classe (gruppo B, grado 11°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, senza limiti di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentata, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica.

Gli aspiranti che prestano servizio in Somalia presenteranno la domanda per il tramite dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia; quelli che si trovino in altri territori potranno presentare la domanda per il tramite delle Rappresentanze italiane.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso entro il quinto giorno anteriore all'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda, o dei documenti che siano successivamente inviati a' termini del precedente comma, è stabilita dal bollo apposto dal

competente ufficio del Ministero, dell'AFIS o delle Rappresentanze italiane all'estero.

La domanda, sottoscritta di pugno dall'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome a paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, nonché dell'ufficio presso il quale egli presta servizio, e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina, ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale, o copia notarile del diploma di licenza di liceo classico o scientifico, o di istituto tecnico (corso superiore) o di scuola media di commercio o di istituto nautico (sezione capitani);

3) copia dello stato di servizio militare, oppure del foglio matricolare, annotato delle benemeritenze di guerra ed eventualmente corredato della prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi resi in zona di operazione; oppure altro documento comprovante che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano sull'esercizio delle funzioni cui aspira; a meno che dette imperfezioni non derivino da cause di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

I candidati in servizio nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana sono esentati dalla presentazione del certificato di che trattasi.

Art. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti presso l'Esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 otto-

bre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione o disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dell'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi in territorio coloniale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonché i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme svoltisi in territorio coloniale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 6.

I documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio a tale riguardo dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte che le prove orali saranno tenute.

Art. 9.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario;
traduzione dall'italiano in francese;

soluzione di un problema di aritmetica e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori:

cultura generale (storia generale del Trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni e geografia politica, fisica ed astronomica);

aritmetica, algebra e geometria piana e solida;

materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo);

contabilità generale dello Stato, ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana, nozioni sull'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia;

lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

lettura e traduzione in italiano di un brano semplice di una delle seguenti lingue: inglese, turco, tedesco, spagnolo, greco moderno, oppure di una delle lingue parlate nei territori già soggetti alla sovranità italiana in Africa.

Art. 10.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi nelle prove singole. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme svoltisi in territorio coloniale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 in Africa orientale, agli idonei combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dalle zone di confine ovvero profughi dell'Africa Italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osservano le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3

settembre 1947, numero 885, 1° novembre 1947, n. 815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241; nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1928, n. 1919, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo B.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 13.

Al personale assunto in prova, a termini dell'articolo precedente, saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, gruppo B, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 44, e quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 14.

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente decreto e non sia in esso contemplato, valgono le norme contenute nei provvedimenti di legge richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1952.

p. Il Ministro: **Brusasca**

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 67. — **Flammia**
